

## ✓ **Art.77-bis**

Le autocertificazioni possono essere presentate anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. Le dichiarazioni sostitutive devono, comunque, contenere tutti i dati indicati nei certificati e nei documenti che si intendono sostituire.

## ✓ **Casi di esclusione (art.49)**

**Non possono essere sostituiti da dichiarazione o da autocertificazione:**

- Certificati medici, sanitari o veterinari
- Certificati di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.

**Dove utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.**

L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà è utilizzabile nei rapporti con le amministrazioni pubbliche cioè con tutti gli Uffici:

- delle amministrazioni dello Stato, compresi tutti gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie
- delle Regioni
- delle Province
- dei Comuni
- delle Unioni dei Comuni
- degli IACP
- delle Camere di Commercio
- degli enti di diritto pubblico compresi gli enti pubblici economici
- delle aziende che gestiscono pubblici servizi (Enel, Telecom, Aziende del gas, Poste, Trasporti ecc).

La dichiarazione sostitutiva di notorietà può essere utilizzata anche nei rapporti con i privati (Banche, Assicurazioni, ecc.), non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, accettazioni, rinunce, procure) e deleghe configuranti una procura. La firma sulla dichiarazione deve essere autenticata, con conseguente pagamento dell'imposta di bollo, soltanto se rivolta a privati, mentre se rivolta alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi è sottoscritta davanti all'impiegato addetto o inviata con la fotocopia del documento d'identità della persona che ha firmato. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva non possono essere usate nei rapporti con l'autorità giudiziaria.

La pubblica amministrazione e i privati ai quali si presenta l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva possono procedere ai controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. In caso di dichiarazione falsa, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e viene denunciato all'autorità giudiziaria.

## ✓ **Modalità di invio e sottoscrizione (art. 38)**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non necessitano dell'autenticazione della firma e possono essere inviate alla pubblica amministrazione anche tramite il fax o per via telematica.

Le dichiarazioni dell'atto di notorietà necessitano dell'autenticazione della firma e possono essere trasmesse come di seguito indicato:

**Per fax:** è sufficiente compilare il modulo sottoscritto dall'interessato ed allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

**Per via telematica.** Le dichiarazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica;

**Direttamente presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione** sottoscrivendo il modulo alla presenza del Dipendente addetto ovvero sottoscrivendo il modulo allegando allo stesso copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

**Per posta ordinaria** inviando il modulo sottoscritto e allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo salvo che le stesse non siano rese all'interno di una istanza soggetta a bollo.